



COMUNE DI SCANDIANO

Allegato 1 del Progetto del servizio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI**

01.09.2024/31.08.2027

CPV 80410000-1 SERVIZI SCOLASTICI VARI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione dei seguenti servizi educativi:

1. Servizio di tempo prolungato

Si svolge dalle ore 16.00 alle ore 18.20 nelle sedi della scuola dell'infanzia comunale "Rodari" e della scuola dell'infanzia statale "I Gelsi", nel periodo di durata contrattuale, sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante.

Nell'anno scolastico 2023/2024 il servizio registra n. 25 iscritti alla scuola dell'infanzia comunale "Rodari" e n. 37 iscritti alla scuola dell'infanzia statale "I Gelsi".

L'organizzazione del tempo prolungato prevede, in linea teorica, la presenza di due educatori in ognuna delle sedi di attivazione del servizio nella fascia oraria, con assegnazione di una risorsa aggiuntiva nel profilo professionale di ausiliario. Il servizio prevede inoltre l'impiego di una figura di coordinamento, per la quale viene stimato un impegno orario settimanale di un'ora.

Complessivamente sono state stimate n. 2520 ore ad anno scolastico.

Eventuali modifiche relative all'individuazione delle sedi di erogazione del servizio o del numero e/o presenza di educatori o altre figure professionali potranno essere richieste dalla stazione appaltante entro il mese di luglio per i servizi educativi comunali ed entro il 31 di agosto per i servizi educativi statali.

Richieste in aumento di sedi e/o unità professionali e relativi profili dovranno essere concordate tra le Parti e attivate solo dopo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Interventi educativi per bambini con disabilità

Le prestazioni saranno rese presso i servizi per l'infanzia comunali 0/6 anni a favore di bambini con disabilità certificate, nel periodo di durata contrattuale e sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante.

Il servizio prevede inoltre l'impiego di una figura di coordinamento, per la quale viene stimato un impegno orario settimanale di un'ora.

Per gli educatori impegnati negli interventi educativi sono inoltre previste e riconosciute sino a un massimo di 100 ore annuali complessive per attività collaterali, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - incontri di sezione con le insegnanti, il/la pedagoga, i medici e tecnici dell'Azienda USL.

Ai fini del presente appalto sono state stimate n. 5356 ore ad anno scolastico.

Richieste in aumento di sedi e/o unità professionali e relativi profili dovranno essere concordate tra le Parti e attivate solo dopo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Per gli operatori impegnati nei sostegni educativi per bambini con disabilità certificate sono inoltre previste e riconosciute fino ad un massimo di 100 ore annuali, generalmente nel mese di luglio, per favorire l'eventuale presenza di bambini/e certificati ai tempi estivi nei nidi d'Infanzia comunali o nei Centri Estivi organizzati sul territorio per la fascia d'età compresa fra i 3 e i 6 anni. Tale possibilità viene contemplata come fattispecie riconducibile alla variazione del contratto sino a concorrenza del quinto d'obbligo.

Le attività si svolgeranno nelle sedi/plessi in cui si realizzano i servizi educativi 0/6 anni e le attività estive secondo quanto comunicato dalla stazione appaltante nell'ipotesi di cui al precedente capoverso.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata dall'01.09.2024 al 31.08.2027, periodo nel quale i servizi oggetto di affidamento devono essere garantiti nel rispetto dei calendari annuali comunicati dal Comune di Scandiano. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 8.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

È inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi per il periodo 01.09.2027/31.08.2030.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'importo posto a base di gara per la durata di cui al precedente paragrafo, è pari a **€ 634.956,80** oltre Iva di legge e, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del dlgs n. 36/2023, comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 569.454,36** e l'importo relativo agli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii pari a **€ 1.000,00**.

Ai fini della quantificazione del costo del personale, prevista dall'art. 41, comma 13 del Codice, è stato preso a riferimento il costo orario minimo del lavoro riportato nelle Tabelle per la Provincia di Reggio Emilia afferenti al "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020, costo che risulta allineato rispetto al costo del lavoro riportato nelle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stimando n. ore per l'arco temporale di durata contrattuale, così ripartite:

- n. 1.440 ore da svolgersi nel triennio da parte di operatori inquadrati nel livello B1
- n. 21.960 ore da svolgersi nel triennio da parte di educatori inquadrati nel livello D1
- n. 228 ore da svolgersi nel triennio da parte di un coordinatore inquadrato nel livello E1.

Capitolato speciale d'appalto Servizi educativi aggiuntivi 0-6 anni

La stima è stata effettuata tenendo conto:

- a)
- delle tabelle ministeriali di cui al decreto direttoriale – Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7/2020;
 - del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e inserimento lavorativo del 21.05.2019 per la zona di Reggio Emilia;
 - delle informazioni acquisite in sede di istruttoria in ordine all'Accordo del 26 gennaio 2024, relativo all'approvazione delle intese raggiunte volte al rinnovo e modifica del CCNL 2017-2019;
- b) dell'ipotetica organizzazione dei servizi, che vede impiegate le seguenti unità di personale:
- servizio di tempo prolungato (nell'ambito di uno sviluppo attuativo di 40 settimane): una figura con qualifica E1 per un impegno settimanale di un'ora; una figura con qualifica B1 per un impegno settimanale di 12 ore; figure con qualifica D1 per un impegno settimanale complessivo di 50 ore;
 - interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione disabili (nell'ambito di uno sviluppo attuativo di 36 settimane): una figura con qualifica E1 per un impegno settimanale di un'ora; figure con qualifica D1 per un impegno di 145 ore settimanali dedicate agli interventi e di 100 ore annuali riservate alle attività collaterali;
- c) delle spese generali e dell'utile d'impresa.

L'importo di gara così stimato è indicativamente riconducibile per € 198.874,10 al servizio di tempo prolungato e per € 435.082,70 al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione dei bambini disabili, oltre agli oneri per la sicurezza come sopra stimati.

L'Amministrazione si riserva:

- la possibilità dell'Ente di attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 c. 8 del dlgs n. 36/2023, tenuto conto della natura dei servizi e dei relativi destinatari, rientranti in una fascia debole della popolazione;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, l'eventuale aumento o diminuzione delle prestazioni, sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, nel corso dell'esecuzione, in relazione al quale l'appaltatore ha l'obbligo di esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, la possibilità di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi, contemplando, altresì, l'eventuale variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto derivante dalla ripetizione.

In base a quanto disposto dall'art. 14 comma 4 del dlgs n. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € **1.523.896,32** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così articolato:

PROSPETTO ECONOMICO		
A1	Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 633.956,80
A2	Costo della manodopera*	€ 569.454,36
A3	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
TOTALE A	TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI	€ 634.956,80
B1	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al contratto originario	€ 126.991,36
B2	Servizi complementari – ripetizione servizi analoghi	€ 634.956,80
B3	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito alla ripetizione dei servizi analoghi	€ 126.991,36
TOTALE B	IMPORTO ULTERIORI SOMME	€ 888.939,52
VSA (A+B)	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	€ 1.523.896,32

ART. 4 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del dlgs 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del dlgs 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023.

ART. 5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo sarà riconosciuto in ragione delle prestazioni richieste ed effettivamente e regolarmente rese, sulla base:

- a) di un canone mensile per quanto attiene al servizio di tempo prolungato, quantificato in ragione dell'offerta presentata in sede di procedura aperta nonché dell'organizzazione congiuntamente definita dalle Parti e, pertanto, delle diverse risorse umane impiegate e del relativo tempo-lavoro;
- b) delle ore effettivamente richieste e prestate per quanto attiene agli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 125 del dlgs 36/2023 relativamente all'anticipazione del prezzo per la parte di importo contrattuale riconducibile al tempo prolungato.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. E' prevista la riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione SA8000 Certificazione *social accountability* 8000 di cui all'allegato II.13 del dlgs 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Non è richiesto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice. Per quanto qui non previsto si rinvia al disciplinare di gara.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Per ciascun contratto facente capo ai singoli Comuni committenti, l'esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 del dlgs 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del dlgs 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 dlgs 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del dlgs 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità a cura del RUP.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

I Comuni si riservano la possibilità di ricorrere all'esecuzione anticipata nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del dlgs 36/2023. In tale caso, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti.

ART. 9 - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause connesse, derivino all'Amministrazione appaltante o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da comportamenti omissivi del proprio personale, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui i Comuni contraenti ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi

in relazione all'attività svolta.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni loro consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Gestore – che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci), volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Gestore si avvalga, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina Inail, le malattie professionali e la "Clausola di buona fede Inail".

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto ha a oggetto servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del dlgs 36/2023; ne consegue che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà assicurare la prevalente esecuzione del contratto.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del dlgs 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni afferenti al coordinamento, alla formazione del personale e agli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poichè – in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento – si ravvisa l'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sulla base delle seguenti considerazioni:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche dello stesso appaltatore principale;
- la difficoltà per l'appaltatore principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;
- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del committente sia dello stesso appaltatore principale.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del dlgs 36/2023.

ART. 11 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Servizio di tempo prolungato

La gestione del servizio di tempo prolungato, previsto per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, nella duplice opzione 16.00/17.20 o 16.00/18.20, consiste nella presenza di educatori con funzioni e compiti di carattere educativo e didattico, di cura e vigilanza e in possesso dei titoli di studio previsti per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie (normativa nazionale di riferimento).

Sostegni educativi per bambini con disabilità

I sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti esclusivamente nei servizi per l'infanzia comunali prevede la presenza di personale qualificato in grado di svolgere funzioni di supporto ai bambini disabili nei processi di apprendimento, socializzazione, relazione con i coetanei, obiettivi da tradursi in un apposito progetto che tenga conto sia delle dimensioni organizzative sia delle finalità educative che orientano i servizi educativi comunali.

Il servizio si svolgerà prevalentemente nella fascia oraria dalle 8.00 alle 16.00 secondo le indicazioni e in numero di ore previste a seguito della definizione dei singoli progetti stilati in stretta collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'ASL di Scandiano e, nell'occorrenza, con il Servizio Sociale Territoriale – Polo Sociale di Scandiano, con il coordinamento del pedagogo del Comune di Scandiano.

Il Gestore dovrà assicurare, fatti salvi eventi imprevedibili, nella misura maggiore possibile, la continuità educativa delle figure individuate a inizio anno educativo/scolastico, così come la continuità per gli anni successivi di frequenza del minore disabile nei servizi educativi comunali.

Dovrà, inoltre, essere garantita la partecipazione degli educatori agli incontri periodici previsti per ogni servizio educativo comunale con gli educatori/insegnanti titolari delle sezioni, agli incontri di sezione con le famiglie, agli specifici incontri con i servizi sanitari per la definizione delle attività educative e per la verifica/restituzione dei progetti educativi individualizzati nel limite complessivo di ore annuali indicate nel precedente articolo 1.

ART. 12 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal Gestore, dovrà essere professionalmente qualificato e idoneo fisicamente.

Il personale dovrà assicurare piena collaborazione con il personale insegnante dei nidi e delle scuole dell'infanzia nonché mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e alla complessità del ruolo.

Il Gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste dai contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

A tale scopo il Gestore dovrà dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi ed impiegare principalmente personale in possesso delle qualifiche e dei titoli di studio richiesti:

- dalle normative vigenti in Emilia Romagna per il ruolo di educatrice di nido d'infanzia

- dalle normative vigenti per il ruolo di insegnante di scuola dell'infanzia comunale paritaria.

Rispetto al personale educativo di sostegno si richiede inoltre di documentare la partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione per un minimo di 20 ore di frequenza e di evidenziare l'esperienza almeno triennale in ambito educativo 0-6 anni rispetto alla mansione prevista. La formazione, desumibile e documentata da attestati di frequenza riferiti all'ultimo quinquennio, deve essere stata condotta da formatori qualificati nell'ambito della disabilità e dell'inclusione scolastica/assistenza all'autonomia e alla comunicazione e acquisita entro la data di scadenza del bando. Il requisito non prevede equipollenze con diplomi di laurea.

Il Gestore si impegna nel corso di vigenza del contratto ad organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale educativo e di sostegno disabili dando adeguato riscontro e documentazione dei percorsi effettuati.

Il Gestore, in considerazione della specifica delicatezza delle diverse attività oggetto del presente capitolato, verifica che il personale da esso impiegato nel servizio oggetto dell'appalto non abbia subito condanne penali.

Dovrà garantire, altresì, il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così

come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del dlgs 39 del 04/03/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il personale dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del dlgs 81/2008.

L'appaltatore è tenuto, altresì, ex D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/2023, all'osservanza del Codice di Comportamento e al rispetto del Codice di Comportamento adottato dai Comuni committenti, come approvato e disponibile sul sito web di ogni Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali-atti generali".

Tutto il personale del Gestore dovrà sempre essere nelle sedi di lavoro in orari utili al regolare inizio ed effettuazione dei servizi affidati.

Gli addetti hanno altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza previsti dalla normativa vigente sia per quanto concerne la tipologia del lavoro sia per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Il personale del Gestore è tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy, ed in particolare del Regolamento U.E. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mantenendo assoluto riserbo su informazioni personali e sanitarie apprese nell'espletamento del servizio

ART. 13 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Relativamente al tempo prolungato, il RUP o il DEC comunicheranno entro il 31 luglio il numero e l'età dei bambini interessati al servizio. Tali dati potranno subire una modificazione in corso d'anno: in tale caso, il competente ufficio scuola comunale provvederà a informare tempestivamente l'appaltatore così da consentire un confronto tra le Parti in ordine all'organizzazione, alla gestione e alla contabilizzazione.

Relativamente agli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione dei bambini con disabilità certificata, si fa rinvio - per quanto compatibile e applicabile - al vigente Accordo Attuativo Annuale 2023/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16.02.2024, il cui articolo di interesse è riportato in calce al presente capitolato, di cui ne costituisce parte.

Per entrambi i servizi, entro il 25 agosto di ogni anno, dovranno essere comunicati al competente ufficio scuola comunale i nominativi del personale che prenderà servizio a partire dall'inizio dell'anno educativo/scolastico.

ART. 14 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Le prestazioni oggetto del presente affidamento, poste a totale carico dell'aggiudicatario che vi provvederà con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

Capitolato speciale d'appalto Servizi educativi aggiuntivi 0-6 anni

- coordinamento generale del servizio;
- organizzazione del personale utilizzato ivi compreso le sostituzioni per le assenze;
- retribuzioni degli operatori impiegati nel servizio, oneri previdenziali, sociali ed assicurativi compresi;
- imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio.

Il Gestore dovrà inoltre:

a) dichiarare l'avvenuta formazione e informazione del personale ai sensi del dlgs 81/08 presentando in allegato gli attestati di frequenza relativi ai corsi entro il 25 agosto o dichiarando i tempi di formazione presunti per il personale educativo non ancora formato ai sensi del decreto legge. Tale formazione si intende senza oneri aggiuntivi da parte del committente;

b) provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze nei servizi dei bambini.

Il Gestore per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, si obbliga, anche a:

a) garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;

b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;

c) adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi a fronte di nuove disposizioni emanate dalle singole amministrazioni comunali;

d) comunicare entro il 25 agosto il nominativo e il recapito telefonico del proprio responsabile che si rappresenterà al Comune per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento, unitamente agli attestati di formazione e al curriculum relativi al personale educativo prescelto per la conduzione dei servizi;

e) provvedere con tempestività alla sostituzione con personale - nel caso di assenza da 1 a 5 giorni, si richiede la sostituzione tempestiva con personale anche se privo di titoli specifici - nel caso di assenze superiori ai 5 gg, si richiedono i medesimi titoli previsti per il personale titolare;

f) garantire al proprio personale, educatore e non, il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del Gestore che ne è il solo responsabile;

g) accogliere le visite promosse dagli uffici comunali per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività dei servizi e collaborare alle indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte delle famiglie utenti.

Il Gestore si impegna altresì a svolgere attività di aggiornamento del proprio personale, secondo le finalità e gli obiettivi propri dei servizi sopracitati e in particolare delle competenze richieste per il sostegno educativo di alunni disabili per almeno 12 ore l'anno, da concordare nei contenuti e nelle forme con il coordinatore pedagogico del Comune.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE A GARANZIA DELLA STABILITA' OCCUPAZIONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto che - a differenza del pregresso - ha a oggetto le medesime prestazioni ma non per tutti i servizi previsti nel contratto d'appalto in essere e in scadenza, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del precedente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del dlgs 36/2023 garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l'appaltatore uscente, l'appaltatore entrante, l'Amministrazione contraente, siano tenuti a espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al presente punto, il concorrente è tenuto a presentare, alla Amministrazione contraente, un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica di seguito gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI

Il Gestore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (dlgs. 81/2008), relativamente alle parti applicabili e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità

operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi

all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi. Tutto il personale impegnato per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere in possesso dell'idoneità alla specifica mansione, rilasciata dal Medico competente dell'appaltatore.

Il Comune è quindi esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal dlgs 81/2008.

Si ricorda in particolare che la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del dlgs 81, secondo le modalità e i costi indicati in fase di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del dlgs 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (D.M. 10/03/1998) ed al primo soccorso (D.M. 88/2003), comprovata da appositi attestati formativi.

La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Relativamente al Documento di Valutazione dei Rischi, l'appaltatore si impegna a redigere nei modi previsti dall'art. 28 del dlgs 81/2008 e a far pervenire il suddetto documento al Comune improrogabilmente entro 30 gg dall'inizio del servizio. Il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente. Deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso.

L'appaltatore si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente al Comune qualsiasi revisione al suddetto Documento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Gestore, inoltre, dovrà provvedere ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal committente e quant'altro necessario per la corretta applicazione del dlgs 81/2008 stesso.

I Comuni e le Dirigenze Scolastiche interessate dai servizi si impegneranno a consegnare al gestore le documentazioni, di competenza dell'ente stesso, che questi richiederà al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al dlgs 81/2008.

ART. 17 - FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture per i servizi erogati saranno emesse mensilmente dal Gestore con pagamento entro 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica dell'idoneità soggettiva dell'operatore economico e del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente.

Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive, previa apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Pertanto, in base a quanto previsto dal dlgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di regolare esecuzione/verifica di conformità.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine il Comune provvederà al pagamento delle fatture, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato".

Il Gestore dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico di Progetto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente paragrafo, senza che tale sospensione possa legittimare il Gestore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. A norma dell'art. 11 comma 6 del decreto legislativo 36/2023

sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell'adempimento da parte dell'appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste e all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

In riferimento ai **servizi di sostegno bambini disabili** le fatture dovranno essere emesse mensilmente in ragione delle ore effettivamente chieste e regolarmente rese.

In riferimento ai **servizi di tempo prolungato**, vista la normativa in relazione al rapporto insegnante/bambino e dato atto che saranno gli uffici comunali a determinare il numero degli iscritti in base alle esigenze di anno in anno presentate dalle famiglie, dovranno essere applicate dal Gestore le seguenti riduzioni percentuali sul canone stabilito secondo quanto previsto al precedente art. 5 lettera a):

- in caso di presenza media nel mese di un numero inferiore a 15 bambini (nei servizi in cui è previsto l'impiego di due educatori), riduzione del 40 % del costo del servizio;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi fra i 15 minuti e la mezz'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 10%;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi fra la mezz'ora e l'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 25%;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi superiori all'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 40%.

Ai sensi dell'art. 125 del dlgs 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo nella misura del 20% del valore del contratto riferito al servizio di tempo prolungato; detta possibilità, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, è esclusa con riferimento al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in quanto in quanto trattasi di prestazione il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

ART. 18 - PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del dlgs 36/2023, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

I Comuni si riservano l'applicazione delle seguenti penalità:

servizi di tempo prolungato:

- ritardo ingiustificato pari o superiore a quindici minuti e inferiore a trenta: 0,3 per mille per ogni giorno;
- ritardo ingiustificato superiore a trenta minuti: 0,4 per mille per ogni giorno;
- assenza ingiustificata dal servizio: 0,5 per mille giornalieri per ogni singolo educatore.

sostegni educativi per bambini con disabilità certificate:

- ritardo ingiustificato pari o superiore a quindici minuti e inferiore a trenta: 0,4 per mille per ogni giorno;
- ritardo ingiustificato superiore a trenta minuti: 0,6 per mille per ogni giorno;
- assenza ingiustificata dal servizio: 1 per mille giornalieri per ogni singolo educatore.

In caso di personale adibito al servizio in assenza dei requisiti e delle qualifiche richieste, il Comune si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per l'accertamento dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dalle Istituzioni Scolastiche e dai famigliari degli alunni.

ART. 19 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'/REGOLARE ESECUZIONE

Relativamente alle contestazioni in corso di esecuzione, il RUP, prima di applicare le penali, procederà alla regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile con emissione di nota di credito, ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Tutte le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. In ogni caso di inadempimento, o di mancato rispetto delle condizioni stabilite, la stazione appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni (che dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione) e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali.

Trattandosi di servizio con prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità/regolarità in corso di esecuzione contrattuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza annuale, ritenuta adeguata alla complessità e all'entità del servizio. Della data di effettuazione delle verifiche il DEC deve dare comunicazione all'esecutore affinché quest'ultimo possa intervenire in contraddittorio.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il responsabile del servizio non fosse presente per il contraddittorio, l'ente o i suoi incaricati effettuerà ugualmente i controlli e l'appaltatore non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

Resta peraltro salva la facoltà di eseguire verifiche a sorpresa.

Gli organismi incaricati dalla singola amministrazione contraente effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette.

L'attività di verifica viene attestata mediante la compilazione del verbale di verifica in corso di esecuzione che deve essere trasmesso al RUP.

Qualora sia ritenuto opportuno in sede di esecuzione contrattuale, il DEC - anche in collaborazione con il RUP - può impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine. Tali ordini devono essere comunicati al RUP qualora il DEC non si avvalga della sua collaborazione in sede di predisposizione degli stessi. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell'Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, RUP e Direttore dell'Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. Nel caso in cui pervengano formali contestazioni da parte degli utilizzatori in merito ai servizi forniti, il DEC dovrà verificare sul campo le criticità segnalate in eventuale contraddittorio, redigendo apposito verbale dei fatti constatati e prescrivendo all'appaltatore un termine per la presentazione di osservazioni e/o proposte di risoluzione di quanto riscontrato. In mancanza di riscontro, le risultanze riportate nel verbale si intenderanno accettate. Il verbale, le eventuali osservazioni conseguenti, eventuali proposte di penali e/o di risoluzione o recesso contrattuale, sono inviate dal DEC al RUP che provvederà per quanto di competenza anche con riferimento all'applicazione di penali e/o risoluzione/recesso contrattuale. Il DEC dovrà inoltre trasmettere tempestivamente al RUP apposita relazione nel caso in cui giungano alla sua attenzione formali segnalazioni da parte degli utilizzatori durante l'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto qui non previsto, anche con riferimento alle contestazioni e riserve, alla valutazione delle variazioni contrattuali e alla verifica di regolare esecuzione/conformità e relativa certificazione, si rinvia agli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023 nonché all'allegato II.14, capo II, del decreto legislativo stesso.

Al termine dell'esecuzione contrattuale, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 116 del dlgs 36/2023 e all'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo, si procede alla verifica della regolare esecuzione/di conformità a cura del RUP.

Accordo Attuativo Annuale 2023/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16.02.2024 e stipulato tra il Comune di Scandiano e le dirigenze degli Istituti Comprensivi del territorio

ART. 5 - INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Il quadro ordinamentale è imperniato sulla Legge 104/1992, rubricata Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili. Il Decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 66 (c.d. "Decreto sull'inclusione"), attuativo della Legge 107/2015, e il Decreto legislativo 12 settembre 2019, n. 96, modificativo del precedente - oltre a introdurre rilevanti innovazioni, integrano e modificano quanto già contenuto nella Legge 104 (in particolare, gli artt. 4, 12, 15).

Le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del d.lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, approvate con DI 182/2020 e modificate con DI 153/2023 - Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. Con modelli di PEI modificati, nuove Linee guida e allegati C e C1, rappresentano un'attuazione operativa e un efficace strumento anche per la creazione di proficue sinergie interistituzionali oltre che interne alla Scuola e di relazione Scuola-Famiglia.

Nell'ambito dell'inclusione scolastica, le Parti riconoscono al PEI (Piano Educativo Individualizzato) il ruolo di perno di un progetto educativo integrato, come raccordo dell'operato di diverse figure professionali in costante dialogo e riunite in un gruppo di lavoro.

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Il PEI è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. In particolare, la progettualità si basa sulla certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza e sulla documentazione trasmessa alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico del Comune, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato.

Ferma restando la composizione del GLO definita dall'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto 66/2017, le dirigenze scolastiche s'impegnano a garantire la partecipazione ai GLO degli operatori che forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione nominati dall'Ente locale nonchè a valutare l'opportunità di ammettere, sempre quali figure esterne all'amministrazione scolastica, specialisti e terapisti dell'ASL, operatori/operatrici del Comune/Unione, soprattutto se e attivo un Progetto Individuale in quanto redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Le Parti si impegnano a garantire, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, il necessario raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della Legge 328/2000, come indicato all'art. 7 comma 2, lettera f) del d.lgs. 66/2017. Tenuto conto che il PEI – secondo quanto disposto dal d.lgs. 66/2017, art. 7 comma 2 – esplicita le modalità di sostegno didattico, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonchè gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione di spettanza del Comune, le Parti s'impegnano a un confronto costante nella definizione degli interventi, nel rispetto delle reciproche competenze e in un'ottica di fattiva collaborazione nel raggiungimento dell'obiettivo condiviso di utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonchè per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

A tale scopo si conviene che, in occasione della definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, sia dalle Parti programmato un momento formale di collaborazione, di norma entro il 30 giugno, affinché:

- a) nella definizione delle modalità attuative degli interventi, ivi compresi i modi e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonchè gli standard qualitativi, vengano tenute in debita considerazione le esigenze connesse alla programmazione della spesa e all'organizzazione dei servizi rimesse al Comune;*
- b) nel PEI vengano indicate informazioni condivise con lo scopo di precisare quante siano le ore settimanali di assistenza assegnate, specificando la relativa tipologia attraverso denominazioni usate anche a livello locale per le varie figure professionali ed eventualmente esplicitando i criteri e le priorità che hanno orientato le scelte in merito all'articolazione dell'orario e all'organizzazione del servizio, nonchè le iniziative di coordinamento adottate;*
- c) siano compiutamente descritte le modalità di svolgimento del servizio di trasporto nel caso necessiti precisando esigenze supplementari, descrivendo eventuali criticità del servizio e bisogni particolari dell'alunno/a;*
- d) siano regolamentati eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, specificandone, anche in modo generico, gli obiettivi di queste azioni e i rapporti con il PEI;*
- e) la verifica finale del PEI dell'anno in corso;*
- f) siano precisati arredi speciali, ausili didattici, informatici, ecc, con particolare riguardo a eventuali interventi di aggiornamento necessari rispetto alla progettazione per l'anno successivo e tenendo in debita considerazione le particolari esigenze che si presentano negli anni terminali, quando è previsto il passaggio ad altra scuola;*
- g) sia data indicazione degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza.*

Con riferimento a tale ultima lettera, si precisa che l'assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione si caratterizza per azioni nettamente orientate verso l'intervento educativo, per cui:

- ♦ se si ritiene necessario l'intervento per l'assistenza alla comunicazione, le Parti converranno di specificare ulteriormente la sua tipologia, legata ai bisogni dell'alunno/a e al tipo di disabilità: visiva, uditiva o relativa a disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo che richiedono modalità di comunicazione alternative;*
- ♦ se invece il tipo di assistenza specialistica richiesta riguarda l'educazione e lo sviluppo dell'autonomia, le Parti converranno di specificare in quali ambiti si prevede prioritariamente di impiegare: interventi di autonomia personale identificati sinteticamente con "cura di sé", interventi in mensa, altro;*

avendo cura, in entrambi i casi, di descrivere sinteticamente l'organizzazione prevista, riflettendo in particolare sugli inevitabili, ma anche necessari, collegamenti tra i compiti delle varie figure, mirando a ottimizzare l'uso delle risorse, evitando dispendio di risorse economiche e sovrapposizioni, nel pieno rispetto della professionalità di ciascuno.

A tal riguardo, si rinvia all'approvazione dell'Accordo di cui all'art. 3, comma 5-bis del ripetuto Decreto, sancito in sede di Conferenza Unificata, con il quale sarà fornita una diversa classificazione dei nuovi profili professionali.

Le Parti danno atto che nel PEI occorre definire anche le proposte relative alle risorse di assistenza, seguendo il riferimento normativo principale rappresentato dall'art. 7 comma 2, lettera d) del DLgs 66/2017 ove si afferma che il PEI esplicita [gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Sara compito delle Parti, in coerenza con quanto sopra convenuto, concordare in relazione al successivo anno scolastico:

- ♦ con quali risorse e con quale organizzazione si intende rispondere a eventuali necessità rispetto agli interventi di assistenza igienica e di base, con la precisazione che non si può quantificare in ore - essendo una prestazione da assicurare in caso di bisogno - e che l'incarico è affidato al personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;*

♦ *le proposte in merito al fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione indicando la tipologia di assistenza/figura professionale ritenuto necessario, da attribuirsi a cura del Comune, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.*

Quanto alle modalità per formulare la proposta di assegnazione delle risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, le Parti rinviano alle sopra citate Linee guida e alle successive disposizioni che verranno adottate in materia, con l'impegno a integrare e/o modificare il presente Accordo Attuativo Annuale per i necessari od opportuni adeguamenti.

Le Parti assumono l'impegno di prevedere incontri periodici, almeno due nel corso dell'anno scolastico, finalizzati al monitoraggio dell'attuazione progettuale, anche con riferimento all'impiego delle risorse comunali.

In caso di "PEI provvisorio per nuovi casi", in quanto è riferito solo ai PEI elaborati per le nuove certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità, le Parti daranno attuazione ai reciproci impegni compatibilmente con la situazione contingente.

Le dirigenze scolastiche s'impegnano inoltre a organizzare, in collaborazione con il competente servizio dell'AUSL sulla base della disponibilità da questo espressa, occasioni formative rivolte al personale ausiliario, nell'ambito dell'attività di assistenza ai disabili di competenza coerentemente a quanto previsto nel profilo professionale di cui al CNNL di riferimento.